



Teatro di Roma

Modello di organizzazione, gestione e controllo *(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)*

Parte Generale

PARTE GENERALE.....	3
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	4
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	4
1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	12
2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA	13
2.1 DESCRIZIONE SINTENTICA DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE	13
2.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	14
2.3 SCOPO E PRINCIPI BASE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
2.4 STRUTTURA DEL MODELLO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
2.5 APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
2.6 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	16
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
3.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ	18
3.3 CESSAZIONE DALL'INCARICO.....	18
3.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
3.5 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	21
3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
4 LE FATTISPECIE DI REATO.....	22
4.1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
4.2 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9].....	26
4.3 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231, ART. 63, CO. 3].	28
4.4 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]	30
4.5 ALTRE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS 231/01.....	32
5 DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	32
5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	32
5.2 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI.....	33
6 IL SISTEMA DISCIPLINARE	33
6.1 PRINCIPI GENERALI.....	33
6.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI	34
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	36
6.4 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	36

Parte Generale

7	ALTRE MISURE DI TUTELA.....	37
7.1	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI DEI CONTI.....	37
7.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI.....	37

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte generale

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il D. Lgs 8 Giugno 2001, n.231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di responsabilità giuridica, delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da rappresentanti, manager e dipendenti delle enti.

Il giudice penale competente, per i reati commessi dalle persone fisiche, accerta anche le violazioni riferibili agli enti. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche agli enti, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale degli enti.

Le sanzioni applicabili all'ente, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo all'ente medesimo di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità dell'ente e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese, di giustizia, sanzione pecuniaria).

Attualmente i reati per i quali è prevista la responsabilità diretta degli enti sono:

1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs.231/01):

- a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

Parte Generale

- b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93]:

- a) falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- k) frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale (art. 640-ter c.p.);
- l) frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29]:

- a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- b) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla
- c) tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- d) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- e) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- f) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- g) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- h) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di

Parte Generale

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo* (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

() Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

4) Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]:

- a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- b) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- d) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- h) Concussione (art. 317 c.p.).

5) Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]:

- a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]:

Parte Generale

- a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- b) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- c) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- d) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- e) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- f) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- g) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- h) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

7) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]:

- a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- b) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- c) Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) [l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34];
- d) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) [l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34];
- e) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- f) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- g) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- h) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- i) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- j) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- k) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- l) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- m) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- n) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- o) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- p) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].

8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Diversamente da quanto accade per gli altri reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l'art. 25-quater opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati per:

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale;

Parte Generale

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali;
- delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999.
- finanziamento al terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15).

All'interno di tale categoria rientrano le seguenti fattispecie di reato:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]:

- a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- g) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

11) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]:

- a) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);

Parte Generale

- b) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

12) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]:

- a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]:

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]:

- a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

Parte Generale

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-novies decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] (commento 1):

- a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16) Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs n. 121 del 7 luglio 2011]:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- c) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- d) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- e) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- f) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);g) traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- g) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- h) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- i) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- j) Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- k) Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

17) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs n. 109 del 16 luglio 2012].**18) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- e) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D. Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- f) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- g) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- h) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

19) Reati di indebito utilizzo, alterazione, falsificazione di Carte di credito o pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti i al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [introdotti dal D.L. del 15 agosto 2013 n. 93, art. 9].**20) Delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo agli illeciti penali in tema di trattamento dei dati personali (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, ecc.) (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [introdotti dal D.L. del 15 agosto 2013 n. 93, art. 9]:**

- a) Trattamento illecito di dati (art. 167 Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 196.);
- b) Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 196);

Parte Generale

- c) Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 196).

Il D. Lgs 231/01 si applica ai reati commessi da:

- Soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo dell'ente;
- Persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell'ente per cui agiscono.

Condizione essenziale perché la ente sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stessa.

L'ente perciò risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente dell'ente, sia che si riveli comunque vantaggioso per l'ente medesima. In quest'ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità dell'ente resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello dell'ente.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui l'ente medesimo dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziative e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo. riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Parte Generale

Il Modello dovrà rispondere a diverse esigenze:

- individuare le “aree a rischio” ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente.

2 L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

2.1 Descrizione sintetica delle attività dell’Associazione

L’Associazione “Teatro di Roma” (di seguito anche l’“Associazione” o l’“Ente”) è stata costituita in data 11 marzo 1988 dai seguenti soci fondatori: il Comune di Roma, l’Amministrazione Provinciale di Roma e la Regione Lazio, per atto a rogito del Notaio Ignazio Gandolfo in Roma. L’Associazione è aperta all’adesione di altri Enti Pubblici operanti nella Regione Lazio.

L’Associazione, che gestisce due teatri nella Città di Roma e precisamente il Teatro Argentina e il Teatro India, non ha finalità di lucro e ha lo scopo di promuovere manifestazioni drammatiche e culturali, nell’ambito della città e della Provincia di Roma.

L’Associazione è un Ente teatrale stabile di produzione ad iniziativa pubblica, opera in contatto con l’Accademia nazionale d’arte drammatica, con il Centro Sperimentale di cinematografia, con l’Ente Teatrale Italiano (oggi disciolto), con l’Istituto del Dramma Italiano, con l’Istituto Nazionale del Dramma e con istituti di ricerca a livello universitario romano.

L’oggetto dell’ASSOCIAZIONE consiste nelle seguenti attività:

- promuovere, favorire e incrementare l’istruzione, la formazione, l’aggiornamento e l’orientamento di coloro che intendono dedicarsi, o già si dedicano, ad attività connesse con la cultura, l’arte musicale e lo spettacolo, in particolare la formazione dei quadri artistici, tecnici e manageriali;

Parte Generale

- promuovere e incoraggiare ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline;
- promuovere manifestazioni drammatiche e culturali, nell'ambito della Città e della Provincia di Roma, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del Teatro nazionale d'arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo oltre al sostegno di attività di ricerca e sperimentazione.

L'Associazione ha adottato, contestualmente all'adozione del Modello, il proprio Codice Etico (di seguito il "Codice Etico") tramite il quale esprimere gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività assunti dall'Associazione, siano essi amministratori, dipendenti o collaboratori a vario titolo.

2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività dell'ASSOCIAZIONE e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, L'ASSOCIAZIONE ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D. Lgs 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli associati, dei committenti e del pubblico, nonché di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE secondo i dettami del D. Lgs 231/01.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato in seguito adottato dal Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni dell'art. 6, che prevede il Modello come espressione dell'Organo Dirigente dell'Ente.

Prima dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e conformemente all'art. 6.1. lett. b), il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza costituito da un organo monocratico, con elevate caratteristiche di professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che ha il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello stesso.

2.3 Scopo e principi base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di reati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello consistono nel:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di ASSOCIAZIONE (come richiamati nel Codice Etico) anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Ente;

Parte Generale

- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato realizzato tenendo presenti le prescrizioni del D.Lgs 231/01 e le linee guida elaborate dalle principali associazioni rappresentative degli Enti (tra cui Confindustria).

In particolare:

- E' stato adottato il Codice Etico con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/01.
- Sono stati verificati i poteri autorizzativi e di firma nonché le procedure manuali e informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo.
- Sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del D. Lgs 231/01 attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi, con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'Ente, in particolare, ha proceduto ad una attenta analisi finalizzata alla individuazione delle aree potenzialmente interessate.
- Per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state adeguate le relative procedure organizzative.
- È stato identificato un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree sensibili.
- Sono stati attribuiti a tale Organismo di Vigilanza e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello anche ai fini della configurazione dell'esimente.
- È stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un Sistema Disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello.
- È stata avviata un'operazione di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sul Modello, sulle procedure aziendali e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Codice Etico.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi base di:

- Adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note, istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti).
- Partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni.
- Formalizzata separazione delle funzioni (ad esempio funzione richiedente l'acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento) per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo.

Parte Generale

- Adesione al Codice Etico (ad esempio, regole di comportamento con le Pubbliche Amministrazioni).
- Idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.
- Obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare.
- Obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di verbali).
- Applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal codice Etico e delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Pertanto, scopo del Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con la specifica previsione dei momenti di controllo e delle sanzioni derivanti da violazioni delle regole adottate.

2.4 Struttura del Modello del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'ASSOCIAZIONE si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale – costituita dal presente documento - descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs-231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello, nonché la previsione del sistema disciplinare.

La Parte Speciale costituita dalle procedure organizzative elaborate sulla base della mappatura della aree di rischio – sarà resa disponibile sulla intranet aziendale e sarà oggetto di progressivo aggiornamento.

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integra con i contenuti del Codice Etico adottato dall'ASSOCIAZIONE.

2.5 Approvazione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo viene adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASSOCIAZIONE nel corso di apposita seduta.

2.6 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo di vertice dell'Associazione, le successive modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse esclusivamente al Consiglio di Amministrazione dell'ASSOCIAZIONE.

Si intende per sostanziale:

Parte Generale

- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un diverso Organismo di Vigilanza;
- l'adeguamento del Modello in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale.

E' previsto, nelle competenze del Presidente e/o del Direttore, l'apporto di eventuali modifiche o integrazioni che non modifichino la struttura del Modello, quali:

- l'inserimento o la soppressione di Parti Speciali;
- l'inserimento di nuove aree a rischio;
- le variazioni di denominazioni di funzioni aziendali;
- la modifica o aggiornamento di procedure organizzative o di altre componenti del Modello;
- la modifica o l'inserimento di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

La funzione Servizi Amministrativi e Finanziari e la funzione Personale e Risorse Umane, sulla base delle raccomandazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, sono responsabili per la predisposizione e l'aggiornamento di mappe di aree a rischio, schemi di controllo, procedure, istruzioni operative, eventualmente con il supporto di consulenti esterni.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di tre anni.

L'ASSOCIAZIONE ha definito il proprio Organismo di Vigilanza come organo monocratico nel rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 231/01.

Infatti, l'art. 6, comma 1 lett b) del D. Lgs 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a soggetto, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto dall'ASSOCIAZIONE risponde ai requisiti di:

- Autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali;
- Professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;
- Continuità di azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico finanziari.

Parte Generale

Il Presidente, il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione valutano annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza.

3.2 Cause di ineleggibilità e inconferibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza non dovrà avere vincoli di parentela con i soggetti componenti gli organi di vertice dell'Ente, né dovrà essere legato agli stessi o all'Ente da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano riportato una condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01.

Qualora il soggetto chiamato a ricoprire il ruolo di Organismo di Vigilanza incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

3.3 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un'infermità che, comunque, comporti, la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna dell'ente ai sensi del Decreto , ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento" ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dell'art. 6 comma1, lett. D) del Decreto Legislativo 231/01;
- una sentenza di condanna, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01;

Parte Generale

- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dell'incarico.

3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza dell'ASSOCIAZIONE sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D. Lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- verificare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura organizzativa dell'ASSOCIAZIONE o delle attività svolte.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle "aree a rischio di reato", verifiche su singole operazioni o atti con l'ausilio dei responsabili delle funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE coinvolte;
- coinvolgere negli audit i referenti operativi;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle "aree a rischio reato", controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dai Responsabili di settore, l'evoluzione dell'organizzazione, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni organizzative coinvolte;
- richiedere ai responsabili delle funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
 - eventuali criticità delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 - violazione delle stesse

Parte Generale

- qualsiasi situazione che possa esporre l'ASSOCIAZIONE a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
 - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività
 - l'evidenza delle varie attività svolte
 - la documentazione relativa agli incontri con i responsabili delle funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE cui l'Organismo di Vigilanza si riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio di reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a esse riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE interessate per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D. Lgs 231/01;
- fornire raccomandazioni alle funzioni interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al Presidente, al Direttore e al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo, struttura o funzione organizzativa dell'ASSOCIAZIONE, fermo restando però che la funzione interessata è in ogni caso chiamata a svolgere un'attività di verifica sull'adeguatezza dell'intervento, in quanto all'ASSOCIAZIONE fa carico la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività svolte, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

Parte Generale

L'Organismo di Vigilanza formulerà un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, etc.).

3.5 Attività di reporting nei confronti degli organi dell'Associazione

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività al Presidente, al Direttore, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce del proprio operato al Presidente e al Direttore, anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo esistente riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni.
- riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, con relazione scritta, sull'attività espletata, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello.
- riferisce immediatamente al Presidente, al Direttore, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, se necessario, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

3.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro dall'art. 6, comma 2, lett. D) del D. Lgs 231/01.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere fatti, atti, od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;
- le risultanze di eventuali omissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/01;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;

Parte Generale

- le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto associativo;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

A integrazione del suddetto sistema di reporting devono intendersi, quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dalle funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE competenti, in merito all'assenza di criticità emerse nelle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE.

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico emanati dall'Ente, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, è stato attivato apposito indirizzo e mail (organismodivigilanza@teatrodiroma.net) al quale inviare segnalazioni nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato del dipendente.

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio potere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsione.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di un'eventuale segnalazione.

4 LE FATTISPECIE DI REATO

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01, le fattispecie di reato di maggiore interesse, in relazione all'attività specifica dell'ASSOCIAZIONE, riguardano principalmente i:

4.1 Reati previsti dal Codice Penale contro la Pubblica Amministrazione

In particolare, le fattispecie in questione sono:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): *“chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”*. Questa fattispecie delittuosa è

Parte Generale

finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.): "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concesse o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...)"*. La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti consiste, nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.
- *Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.): "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1549 (..), se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)"*. Per configurare il reato della truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi dell'D.Lgs 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): "la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee"*. Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l'art. 640 bis l'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, etc.
- *Frode informatica (art. 640 ter c.p.): "Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso*

Parte Generale

pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032 (..)”. Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Al fini dell’applicabilità del D. Lgs 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

- *Concussione (art. 317 c.p.): “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”. Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la P.A. e risponde all’esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L’interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della P.A. sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità. La costrizione o l’induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.*
- *Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno”. Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l’attività funzionale della P.A.. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste: a) da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accertarne la promessa; da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima. Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità. L’art. 318 c.p. disciplina la così detta “corruzione impropria”, che si caratterizza per la conformità ai doveri di ufficio dell’atto cui l’accordo si riferisce.*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.): “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.” La fattispecie di “Corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo sia quello che, se pure formalmente regolare, sia*

Parte Generale

posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

- Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.): *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (...)”*. La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): *“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da’ o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*. E’ punito il soggetto privato che da o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. (art. 319 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa e’ fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo (...). La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. (...)”*. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o d’azione di denaro o altra utilità. Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e di corruzione si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli articoli 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del Codice Penale.

Per tali fattispecie di reato sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione di:

Parte Generale

- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni organizzative dell'ASSOCIAZIONE nelle diverse fasi di un processo;
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti.

4.2 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) *“Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”* Ai sensi dell'D Lgs 231/01, la fattispecie riveste rilevanza solamente in caso di morte di un dipendente, collaboratore e/o consulente in conseguenza di una violazione delle norme in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. E' possibile che l'evento si verifichi a causa dell'errato svolgimento dei compiti del Datore di Lavoro ovvero del R.S.P.P. e che questi non possano, conseguentemente, ritenersi esenti da responsabilità quando la loro negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l'insorgere di una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo.
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel*

Parte Generale

caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo". Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". I presupposti per la sussistenza della responsabilità dell'autore della condotta, ai sensi dell'D Lgs 231/01, sono i medesimi di cui al precedente punto in materia di Omicidio Colposo. Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'D Lgs 231/01 è necessario che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, il sistema di controllo si integra con la gestione complessiva dei processi organizzativi dell'ASSOCIAZIONE.

deriva la definizione della modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

L'Ente, a questi fini, presta particolare attenzione a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori e appaltatori (ad esempi, redazione e trasmissione di DUVRI);
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e appaltatori;
- gestione delle emergenze ;
- procedure per affrontare la difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure

Parte Generale

tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'Ente sono sottoposte a monitoraggio qualificato.

4.3 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

- Ricettazione (Art. 648 c.p.). *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto”*. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l'interesse tutelato è anche quello della amministrazione della giustizia. Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto. L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo - anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere - o di far raggiungere a terzi - un profitto dal reato. L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto.
- Riciclaggio (Art. 648 bis). *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La*

Parte Generale

pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648". Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico. Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'"occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi. Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter). "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648". Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Ai sensi del dell'D Lgs 231/01 oltre che vietare condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto, si vieta ai dipendenti, collaboratori o consulenti di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico; di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

4.4 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis). "Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa b) (omissis) c) (omissis) d) (omissis) e) (soppresso) f) (omissis) 1-bis. (omissis) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164".*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3). "Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) (omissis) c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164".*

Parte Generale

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1). *“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”*. In tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l’acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software. La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall’art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie: realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all’esclusivo scopo di nascondere il plagio; duplicazione di una sola parte del programma, purchè si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso; utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore; “download” di opere protette dal diritto d’autore su un “server” FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,

Parte Generale

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

4.5 Altre fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01

Anche in relazione ai reati societari previsti nel Codice Civile (come modificato dal D. Lgs. 61/02), pur non sussistendo peculiarità relative all'ASSOCIAZIONE, sono state previste apposite regole di controllo interno volte a prevenire la commissione di reati.

I reati informatici (art. 615 ter e ss. c.p.), i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, i delitti contro la personalità individuale (art. 600 e ss. c.p.), i reati in materia di Abusi di mercato (artt. 184 e 185 D. Lgs 58/98), i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e i reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali indicati dalla L. 146/06, essendo previsti dal D.Lgs. 231/01, sono presidiati, oltre che dai sistemi di controllo previsti per i reati contro la Pubblica Amministrazione, dall'applicazione delle regole contenute nel Codice Etico e, laddove necessario, dalle singole procedure organizzative.

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.) e i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) non risultano concretamente interessare l'ASSOCIAZIONE.

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO**5.1 Formazione del Personale**

La Direzione è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al rispetto del Codice Etico ed alla corretta applicazione delle procedure organizzative.

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il seguente schema:

- personale direttivo: seminario informativo specifico;
- restante personale: seminario informativo generico;
- diffusione di apposita nota informativa interna;
- nota informativa a personale neoassunto;

Parte Generale

- apposita informativa sulla intranet;
- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno previamente condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, l'Ente considera la formazione in tale materia una componente essenziale del Modello e che lo svolgimento dei compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello. Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove tecnologie etc..

L'Ente procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

5.2 Informativa ai collaboratori esterni

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni all'ASSOCIAZIONE (lavoratori con contratto interinale, collaboratori, consulenti, fornitori di beni e servizi etc.), saranno allegate apposite clausole e/o note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al rispetto del Codice Etico. Saranno inoltre inserite, compatibilmente agli standard nazionali ed internazionali adottati, clausole risolutive espresse nei contratti di appalto o collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza e con l'approvazione del Presidente e del Direttore potranno essere istituiti sistemi di valutazione e selezione di collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica dall'albo di quei soggetti che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico.

6 IL SISTEMA DISCIPLINARE**6.1 Principi generali**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'ASSOCIAZIONE prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e l'ASSOCIAZIONE, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

Parte Generale

In particolare le regole di comportamento previste dal Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno dell'ASSOCIAZIONE, sono vincolanti per tutti i dipendenti e pertanto le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, le comunicherà al Presidente e al Direttore, i quali attivano la Funzione Personale e Risorse Umane per l'avvio delle azioni necessarie, comunicandone l'esito all'Organismo di Vigilanza.

6.2 Provvedimenti sanzionatori per i quadri e gli impiegati

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interne previste; in quanto, tali violazioni espongono l'Ente a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di quadri e impiegati sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro adottato:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa nella misura massima prevista dal CCNL (mancata erogazione della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al limite massimo previsto dal CCNL;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento con preavviso e senza preavviso.

In particolare si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale il lavoratore che violi una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle "aree sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;

Parte Generale

- incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta il lavoratore che violi più volte le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la ripetuta effettuazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violando una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga l'ente a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati per cui applicabile il D. Lgs.231/01;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che, nel violare le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'Ente arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'ASSOCIAZIONE. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'ente o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01. Infatti, in tale comportamento si deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in grave violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal D. Lgs 231/01. Infatti, tale comportamento fa venir meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei confronti del lavoratore.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare adottato dall'Ente.

In particolare, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre, i lavoratori:

Parte Generale

- A. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- B. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- C. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- D. segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere B e C, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- E. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- F. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- G. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- H. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà a valutare l'applicazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme vigenti.

6.4 Procedimento sanzionatorio

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

l'eventuale provvedimento verrà comminato tempestivamente. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento sanzionatorio dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

7 ALTRE MISURE DI TUTELA

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Revisori dei Conti

In caso di accertamento di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo compiuta da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organismo di Vigilanza, anche tramite il Presidente e/o il Direttore informa il Collegio Revisori dei Conti e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee.

7.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs 231/01.